

un progetto di



media partner



in collaborazione con



Gli adeguamenti statutari di OdV e APS in vista dell'ingresso nel RUNTS

16 marzo 2021

Maria Nives Iannaccone Notaio

La disciplina di OdV e APS nel CTS

- ▶ Il Codice del Terzo settore (CTS) ha abrogato la L. 11.8.91 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e la L. 7.12.2000 n. 383 che disciplinava le associazioni di promozione sociale.
- ▶ Entrambi questi enti, dalla data di efficacia della nuova normativa (3 agosto 2017), sono rimasti disciplinati unicamente dal nuovo Codice del Terzo settore (CTS) ed esattamente:
 - dagli artt. 32 - 36 per quanto riguarda le norme speciali loro dedicate,
 - dagli artt. 21 e seguenti del medesimo codice, relativamente alle norme di carattere generale che disciplinano tutti gli enti del Terzo settore ed, in particolare, quelli con forma associativa (artt. 21 - 31 entrambi compresi).
- ▶ Quali sono le differenze e le affinità tra queste due categorie di enti?

La disciplina comune

► Entrambi gli enti:

- devono rivestire la forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta: la norma con riferimento alle OdV costituisce una novità rispetto alla legge quadro sul volontariato, ora abrogata, che lasciava la libertà di scegliere la forma giuridica ritenuta più adeguata al raggiungimento degli scopi sociali (da qui il nome “organizzazione” che è rimasto anche nel codice del Terzo settore);
- devono avere al momento della costituzione un numero minimo di associati stabilito in sette persone fisiche o in tre associazioni, che siano rispettivamente organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- se, successivamente alla costituzione, il numero degli associati dovesse ridursi rispetto al minimo legale, l’ente deve provvedere all’integrazione entro un anno, trascorso il quale l’associazione verrà cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo registro;
- devono inserire nella loro denominazione, rispettivamente, la locuzione «organizzazione di volontariato» o l’acronimo ODV, oppure la locuzione «associazione di promozione sociale» o l’acronimo APS, con il divieto di utilizzo di tali locuzioni o acronimi da parte di altri enti;

Segue: la disciplina comune

- diversamente dagli altri ETS, non devono necessariamente riportare nella loro denominazione l'acronimo ETS o la locuzione Enti del Terzo settore;
 - devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati alla OdV o alla APS;
 - possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario al loro funzionamento per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e per il perseguimento delle loro finalità; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari;
 - gli atti costitutivi o gli statuti possono prevedere che anche altri enti del Terzo settore siano associati, tuttavia il loro numero non può essere superiore al 50% del numero, rispettivamente, delle OdV o delle APS iscritte come associate.
- Si vedano in proposito le massime della Commissione Massime del Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano 16.1.2018 n. 1 e 2.

Disciplina specifica delle OdV

Per le organizzazioni di volontariato, e solo per queste, è previsto che per l'attività di interesse generale da loro svolta possano ricevere unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, che devono anche essere documentate (art. 33 co. 3 del D.Lgs. 117/2017). L'unica eccezione si ha nel caso dello svolgimento di attività secondarie e strumentali che pertanto possono essere remunerate anche in termini superiori al solo rimborso delle spese.

Si rende opportuno tenere una contabilità separata tra attività principale e attività secondarie.

I consiglieri devono essere scelti tra gli associati e agli stessi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata nello svolgimento della loro carica a favore della associazione di volontariato.

Le OdV che si occupano di protezione civile sono assoggettate alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 2.1.2018 n.1 (codice della protezione civile, vigente dal 6.2.2018 che ha abrogato la L. 225/92 citata dal CTS). Pertanto per esercitare tale attività, devono essere iscritte nell'elenco nazionale del Volontariato di protezione civile disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. 1/2018.

Disciplina specifica per APS

Non possono essere APS quegli enti che stabiliscano delle discriminazioni di qualsiasi natura per l'ammissione degli associati, che prevedano il trasferimento della quota associativa o che colleghino la partecipazione alla APS con la titolarità di azioni o quote di partecipazioni societarie.

Inoltre è prevista una deroga alla norma che, nel consentire la partecipazione alle APS anche ad altri enti del terzo settore, limita il loro numero entro il 50% delle APS associate, in quanto tale limite non si applica alle APS che organizzano e gestiscono attività sportiva, che siano riconosciute dal CONI e che abbiano un numero di APS associate non inferiori a 500 (art. 35 co. 4 del D.Lgs. 117/2017).

Il limite del numero dei lavoratori impiegati nell'attività oltre ad essere quello sopra indicato (50% del numero dei volontari) è anche riferito al 5% del numero degli associati, previsione, quest'ultima, non dettata per le OdV.

OdV e APS costituite dopo il 3 agosto 2017

Dal 3.8.2017 la costituzione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni promozione sociale è totalmente disciplinata dal codice del Terzo settore; tuttavia fino alla operatività del RUNTS un nuovo ente che dovesse essere costituito nel periodo transitorio è tenuto a iscriversi nei registri ancora tenuti dalle Regioni o dalle Province autonome.

Questa iscrizione è equiparata all'iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 101 co. 3 del CTS: *“Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”*, comma da intendersi correlato a quello precedente e pertanto dettato per OdV, APS e ONLUS.

Il RUNTS è diviso in sette sezioni, due delle quali dedicate alle OdV e alle APS; dal momento in cui diventerà operativo, l'unico registro presso il quale questi enti potranno iscriversi sarà il RUNTS; pertanto non resteranno più OdV e APS che non siano ETS iscritte al nuovo registro.

Periodo transitorio: obbligo di adeguamento

Nel periodo transitorio l'iscrizione nei registri speciali di OdV e APS attualmente ancora in vigore viene equiparata alla iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (art. 101 terzo comma, CTS)

Pertanto per questi enti c'è un'anticipazione sia della qualifica di enti del terzo settore sia, come già esposto, della nuova disciplina civilistica ed in parte anche fiscale, contenuta nel CTS.

L'art. 101 c. 2 dispone che le OdV, le APS e le ONLUS devono adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso CTS entro il termine attualmente fissato al 31.3.2021 dall'art. 1 co. 4-*novies* del DL. 125/2020, convertito con modificazioni nella L. 159/2020: . *“Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”*.

Agli stessi enti, fino all'operatività del RUNTS, ed al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità tra l'iscrizione nei “vecchi” registri e quella nel RUNTS, continuano ad applicarsi le norme inerenti i registri speciali cui risultano iscritti come previste dalle rispettive normative.

La richiesta di adeguamento riguarda sia gli enti riconosciuti come persone giuridiche sia quelli non riconosciuti.

Principali modifiche statutarie per le OdV:

- la forma: le Odv, qualora rivestissero una forma diversa, devono trasformarsi in associazioni ai sensi dell'art. 42-*bis* c.c.;
- la denominazione: dovrà contenere la dizione “organizzazione di volontariato” o l'acronimo OdV;
- l'attività: le clausole statutarie inerenti le attività svolte dovranno essere espresse in modo da rendere tali attività direttamente riconducibili a quelle elencate nell'art. 5 del CTS;
- beneficiari e risorse umane: lo statuto deve contenere l'espressa previsione che l'attività dell'associazione dovrà essere svolta prevalentemente a favore di terzi con l'apporto prevalente dei volontari associati oppure di persone che fanno parte degli enti associati;
- amministrazione: lo statuto dovrà prevedere che gli amministratori debbano essere nominati tra gli associati o tra gli associati delle associazioni associate all'ODV e che ai componenti degli organi sociali (fatta eccezione per i membri dell'organo di controllo e per i revisori) non possa essere attribuito alcun compenso.

Principali modifiche statutarie per le APS:

- la denominazione: dovrà contenere la dizione “associazioni di promozione sociale” o l’acronimo APS;
- l’attività: le clausole statutarie inerenti le attività svolte dovranno essere espresse in modo da rendere tali attività direttamente riconducibili a quelle elencate nell’art. 5 del CTS;
- beneficiari: lo statuto deve contenere l’espressa indicazione dei destinatari dell’attività dell’ente (associati, loro familiari o terzi);
- risorse umane: lo statuto deve prevedere che l’attività dell’associazione dovrà essere svolta con l’apporto prevalente dei volontari associati oppure di persone che fanno parte degli enti associati;
- associati: le clausole statutarie devono garantire l’ammissione di nuovi associati e le condizioni di democraticità tra gli stessi.

Termine di adeguamento

Conseguenze del mancato adempimento: l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (dicastero di competenza per il terzo settore) hanno convenuto:

- che il termine non sia perentorio ma collegato unicamente alle modalità agevolative previste per dotarsi di uno statuto adeguato alla nuova normativa;
- che pertanto le modifiche potranno essere adottate senza sanzioni anche dopo la data stabilita ma la decisione dovrà essere assunta con le modalità e i quorum decisionali previsti per le modifiche statutarie dallo statuto di ciascun ente o, in mancanza, con le maggioranze indicate nel secondo comma dell'art. 21 c.c.

L'Agenzia delle Entrate con la ris. 25.10.2019 n. 89, in seguito ad un espresso quesito del Forum del Terzo settore, riconosceva che OdV e APS, se iscritte nei rispettivi registri, possono *“continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge di settore, fino al termine di cui al comma 2 dell'articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 (ad oggi 31.3.2021) alle disposizioni inderogabili del Codice”*.

Le modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti alle nuove norme dovranno essere immediatamente operative essendo la disciplina del codice del Terzo settore l'unica loro applicabile.

OdV e APS con personalità giuridica

Fino all'operatività del RUNTS le modifiche statutarie delle ODV e APS che hanno personalità giuridica, ai sensi dell'art. 2 del DPR 361/2000, devono essere approvate dall'autorità governativa competente al loro controllo. In mancanza di tale approvazione le modifiche sarebbero inefficaci.

Divenuto operativo il nuovo registro ci saranno unicamente due autorità (da una parte Prefettura/Regione per gli enti non profit che restano fuori del terzo settore, dall'altra il Notaio per tutti gli ETS) competenti a verificare la sussistenza delle condizioni di legge per acquistare la personalità giuridica nonché per approvare le modifiche degli enti che l'abbiano già acquisita.

Il notaio che nel periodo transitorio verbalizza per atto pubblico la delibera di adeguamento, non essendo ancora competente alla «omologa» dello statuto e alla verifica del patrimonio minimo (come previsto dall'art. 22, CTS) dovrà rilasciare copia del verbale e del relativo statuto all'ente affinché lo depositi presso la Prefettura/Regione. Tuttavia la delibera di adeguamento, finché non ha l'approvazione di queste autorità, non è efficace e pertanto non può essere depositata presso i registri delle OdV e APS tenuti dalla Regione.

Perdita della qualifica di Onlus per OdV e APS

Onlus

La ONLUS che si iscrive al RUNTS o al Registro delle imprese nella sezione imprese sociali, perde la qualifica di ONLUS dal momento della sua iscrizione (art. 101 c.8).

Gli adeguamenti però devono essere fatti tutti in applicazione della disciplina del codice del Terzo settore, anche qualora questa derogasse alle norme del DLgs. 460/1997 perché l'unica normativa applicabile alle OdV e APS attualmente è quella del codice del Terzo settore.

Si ricorda che l'art. 34 del DM 15.9.2020 riconosce alle ONLUS una finestra temporale idonea alla iscrizione al RUNTS che va dal termine indicato dall'art. 104 c. 2, al 31 marzo dello stesso anno; un'iscrizione al RUNTS precedente a tale data farebbe perdere la qualifica di ONLUS con le conseguenze di devoluzione del patrimonio; per ovviare a questo pericolo, le ONLUS devono decidere di adeguare il loro statuto con efficacia a partire dal termine indicato all'art. 104, e poi, entro e non oltre i 3 mesi successivi, iscriversi al RUNTS.

Pertanto le APS che avessero anche la qualifica di ONLUS dovrebbero fare una scelta: se prevale la convenienza di restare ONLUS devono adeguarsi con termine sospeso, se invece conviene non perdere la qualifica di APS devono essere consapevoli che dalla iscrizione automatica al RUNTS non saranno più ONLUS con tutte le conseguenze del caso.

Trasmigrazione automatica

Le OdV e le APS verranno automaticamente passate dagli attuali registri presso i quali sono iscritte, al nuovo registro. Il meccanismo di tale passaggio previsto dall'art 54 del RUNTS è stato meglio esplicitato negli artt. 30 ss. del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 15.9.2020 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale 21.10.2020 n. 261), attuativo del funzionamento del nuovo RUNTS.

Spetterà proprio a queste due categorie di enti popolare inizialmente il nuovo registro.

Il primo giorno di operatività di detto registro verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del ministero e ne verrà data comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; a decorrere da questo termine ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle OdV e delle APS.

Verranno trasferiti tutti i dati in possesso dell'amministrazione nonché l'atto costitutivo e l'ultimo statuto depositato, informazioni e documenti che vengono assunti dagli uffici regionali o provinciali del RUNTS competenti in ragione della sede dell'ente.

Il requisito del numero minimo degli associati deve sussistere il giorno precedente il termine iniziale come sopra reso pubblico.

Verifica dell'Ufficio RUNTS

Gli uffici di questo registro, ricevute le informazioni loro trasmesse, provvedono entro 180 giorni a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

A questo punto si possono verificare tre possibilità:

- l'ufficio, conclusa positivamente la sua verifica, dispone l'iscrizione dell'ente nella relativa sezione, dandone comunicazione all'associazione interessata;
- l'ufficio fa richiesta di ulteriore documentazione all'associazione. In attesa della definizione del procedimento l'ente è considerato "sospeso" e ha di tempo 60 giorni per trasmettere quanto richiesto. In caso di sua inerzia l'associazione non viene iscritta e la mancata iscrizione viene comunicata all'ente ed anche resa pubblica mediante l'inserimento nella lista degli enti non iscritti presente sul portale del RUNTS;
- l'ufficio competente del RUNTS verifica la sussistenza di motivi ostativi all'iscrizione; ne dà comunicazione all'ente assegnandogli 10 giorni per trasmettere eventuali osservazioni e per esprimere in modo manifesto l'intenzione di voler regolarizzare la propria posizione. L'eventuale inerzia dell'ente determina la mancata iscrizione che sarà comunicata nei termini già esposti



Grazie per l'attenzione

Maria Nives Iannaccone Notaio

www.iannacconerinaldi.it

 **IANNACCONI RINALDI NOTAI**
STUDIO NOTARILE - CIVIL LAW NOTARY FIRM



ERZJUS